

## E' VIETATA LA PARTECIPAZIONE AI GIOCHI CON VINCITA IN DENARO AI MINORI DI ANNI 18

In caso di dubbio, la giocata non sara' consentita se non previo esibizione di un documento d'identita'.

Decreto Legge 6/6/2011 n.98 Legge 15/07/2011 n.11 Art.24 Commi 20.21.22

## DECRETO LEGGE DEL 6 LUGLIO 2011 N.98 LEGGE 15/07/2011 N.11 ART.24 COMMI 20.21.22.

20. E' VIETATO consentire la partecipazione a giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18.
21. Il titolare dell'esercizio commerciale che consente la partecipazione ai giochi pubblici ai minori di anni 18 e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000. La violazione prevista dal presente comma e' punita con la chiusura dell'esercizio da dieci fino a trenta giorni. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono n.3 violazioni, anche non continuative, e' disposta la revoca di qualunque autorizzazione o licenza commerciale.

22. il trasgressore e'sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco dell'albo.

Esporre la locandina nel locale in modo ben visibile